Sent. n. 87/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26204** del Registro di Segreteria, promosso da S. E., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino Spina, presso il cui studio sito in Palermo, Via Pietro Scaglione, nr. 20/A, ha eletto domicilio mediante l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 13.05.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS, non rappresentato il ricorrente;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collocato in congedo a decorrere dal 15.03.2020, con un'anzianità di servizio superiore a 20 anni, lamenta la mancata applicazione a proprio favore nel computo del trattamento di quiescenza, iscrizione nr. 50435123, liquidato con il sistema misto di cui alla Legge nr. 335 del 1995, in parte retributivo ed in parte contributivo, dell'aliquota prevista per il personale militare dall'articolo 54 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, pari al 44% della base pensionabile.

In tale ottica, l'interessato ha preventivamente inviato all'INPS in data 22.01.2024 specifica istanza volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il computo dell'aliquota in parola; la domanda, tuttavia, rimaneva senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, la violazione e falsa applicazione della suddetta disposizione, sostenendo, in estrema sintesi, che la predetta aliquota del 44% sulla quota A della pensione, concernente la parte della liquidazione dell'assegno effettuata con il metodo retributivo, deve essere riconosciuta in via generalizzata a favore di tutti i dipendenti collocati in congedo che si collocano nella fascia di anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore a 18 anni di servizio, risultando pertanto errato il calcolo seguito dall'Istituto previdenziale che ha considerato l'aliquota più bassa del 35% prevista dall'articolo 44 del menzionato D.P.R.. In tale prospettiva, il legale dell'interessato ha sottolineato nel ricorso, per un verso, che l'articolo 61, comma 3, del D.P.R.

nr. 1092 del 1973 equipara gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al personale militare, per altro verso, che l'unica interpretazione corretta del menzionato articolo 54 postula il relativo computo pensionistico applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato sino al 31.12.1995.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 30.12.2024, nella quale ha evidenziato di avere emesso il provvedimento di riliquidazione della pensione del ricorrente, che verrà posto in pagamento con la rata di marzo 2025 unitamente agli arretrati e relativi accessori; ha chiesto, pertanto, un breve differimento della discussione in data successiva al mese di marzo 2025, allo scopo di prendere atto della definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, istanza di rinvio sulla quale ha concordato anche la difesa di parte attrice con memoria versata in atti il 07.01.2025.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza a verbale nr. 3/2025 adottata nella precedente Udienza del 17.01.2025, ha disposto il rinvio della discussione.

La difesa del ricorrente ha depositato, in data 10.05.2025, istanza di cessazione della materia del contendere chiedendo la liquidazione delle spese in funzione del principio della soccombenza virtuale.

Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dall'INPS nella comparsa di costituzione e della richiesta in tale direzione espressa anche dalla difesa dell'interessato.

Spese compensate in funzione dei tempi tecnici ordinari necessari da parte

dell'INPS, in relazione alla data di presentazione dell'istanza in via amministrativa, per procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, considerata la platea molto ampia dei destinatari interessati dal beneficio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il giudizio proposto da S. E. estinto per cessazione della materia del contendere.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 15/05/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)